

ARAN

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

*Direzione III di Contrattazione
U.O. Regioni ed Enti Locali*

Roma

Al Comune

Al Ministero Interno
Ex Agenzia Segretari C.li e Prov.li
Piazza Cavour 25
00193 ROMA

giugno 2011

Oggetto : retribuzione di risultato

Nel merito dei quesiti formulati, sulla base delle diverse discipline contrattuali succedutesi nel tempo, si ritiene utile precisare quanto segue:

art. 5 del CCNL del 7.3.2008 per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003

Tale clausola contrattuale si è limitata a disporre solo che le risorse destinate, presso ciascun ente, al finanziamento della retribuzione di risultato dei segretari, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno 2001.

La chiara formulazione della disciplina contrattuale, che consentiva solo un incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non si prestava in alcun modo ad essere interpretata nel senso anche di una modifica del limite massimo stabilito per tale specifica voce retributiva dall'art.42, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, secondo il quale, infatti, essa non può essere superiore al 10% del monte salari relativo a ciascun segretario nell'anno di riferimento.

La clausola in esame non presentava particolari problemi applicativi.

Infatti, l'ente doveva procedere alla determinazione dell'incremento delle risorse destinate al segretario per la retribuzione di risultato nell'anno 2003, calcolando, semplicemente, la percentuale dello 0,5% sul monte salari del segretario relativo all'anno 2001 (come risultante dai dati inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai

sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale).

A tal fine, peraltro, si deve evidenziare anche che la disciplina contrattuale in esame, attraverso il chiaro ed espresso riferimento al monte salari 2001, non prevedeva e non legittimava alcuna operazione di ricalcolo del monte salari, per tenere conto anche degli incrementi stipendiali corrisposti con decorrenza dall'1.1.2002 e dall'1.1.2003 e degli eventuali effetti di ricaduta di tali incrementi su altre voci retributive.

Ad ulteriore sostegno di tale opzione si evidenzia anche che, secondo le regole generali, gli oneri di una tale operazione avrebbero dovuto trovare una adeguata copertura finanziaria nelle risorse messe a disposizione per il rinnovo contrattuale, per i quali, invece, mancava ogni previsione nella relazione tecnico finanziaria al CCNL, per la certificazione della corte dei Conti.

Questa ricostruzione portava ad escludere, pertanto, in modo assoluto, ogni possibilità di procedere ad una rideterminazione dello stesso ammontare della retribuzione di risultato già a suo tempo corrisposto al segretario, relativamente all'anno 2003.

L'unico aumento legittimo delle risorse destinate a tale voce retributiva, per il suddetto anno, infatti, era solo quello derivante dall'applicazione dell'art.5 del CCNL del 7.3.2008.

L'importo derivante dall'applicazione della percentuale prevista dello 0,5% sul monte salari dell'anno 2001 (si tratta di una misura fissa) andava ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato del segretario, nella misura autonomamente determinata dagli enti, ai sensi dell'art.42 del CCNL del 16.5.2001, e corrisposta nel rispetto delle altre regole ivi previste, relativamente all'anno 2003.

Poiché, come anticipato, non è stato modificato il tetto massimo della retribuzione di risultato, pari al 10% del monte salari del segretario nell'anno di riferimento, se questi, nell'anno 2003, aveva già percepito un importo della retribuzione di risultato pari a tale tetto massimo, le risorse derivanti dall'applicazione dello 0,5% non potevano, comunque, consentire l'erogazione allo stesso di alcun ulteriore incremento della suddetta retribuzione di risultato.

L'ammontare delle risorse corrispondente all'incremento percentuale dello 0,5%, ove applicato, restava confermato anche negli anni successivi, trattandosi di risorse utilizzate direttamente dal CCNL, nell'ambito di quelle complessivamente previste per il rinnovo contrattuale.

art. 4 del CCNL del 7.3.2008 per il biennio economico 2004-2005

In termini sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti, si doveva procedere anche per l'applicazione di questa ulteriore clausola contrattuale.

Essa, infatti, ha previsto, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, un incremento delle risorse destinate presso ciascun ente al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario in una misura pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno 2003.

Per la determinazione di quest'ultimo, dovevano essere considerati i dati già inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, relativamente al suddetto anno 2003.

Conseguentemente, anche in questo caso, non essendosi modificata la base di calcolo, non si doveva procedere ad alcuna rivalutazione del valore della retribuzione di risultato già erogata nel 2003 (entro il tetto del 10%, ai sensi dell'art.42 del CCNL del 16.5.2001).

Sulla base della disciplina contrattuale ("a valere per l'anno 2006"), l'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di risultato nella misura da questa disposta, era possibile solo a far data dall'anno 2006.

L'ammontare delle risorse corrispondente all'incremento percentuale dello 0,5%, ove applicato, restava confermato anche negli anni successivi, trattandosi sempre di risorse utilizzate direttamente dal CCNL, nell'ambito di quelle complessivamente previste per il rinnovo contrattuale.

Tale incremento si sommava a quello, precedente, derivante dall'applicazione dell'art.5 del CCNL del 7.3.2008 relativo al quadriennio 2002-2005.

Anche in questo caso, se il segretario aveva già percepito, nell'anno 2006, un importo della retribuzione di risultato pari al tetto massimo del 10%, le risorse aggiuntive previste dal rinnovo contrattuale non potevano consentire l'erogazione di alcun ulteriore incremento, dato che questo, inevitabilmente, si sarebbe tradotto nel superamento del suddetto limite.

Il ricalcolo del monte salari era possibile solo relativamente all'anno 2008, a seguito dell'applicazione a regime delle previsioni del CCNL del 7.3.2008, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario relativa a tale anno. In tale ricalcolo, si doveva tenere conto anche della retribuzione di risultato relativa all'anno precedente, se corrisposta nel corso del 2008.

Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, appare evidente che, non trattandosi di un compenso di carattere personale e soggettivo (le risorse derivanti dall'applicazione della percentuale dello 0,5% previste dai CCNL del 7.3.2008, con decorrenza rispettivamente dal 2003 e dal 2006, hanno incrementato quelle destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, relative a quel periodo temporale, determinando un conseguente incremento di tale voce retributiva per tali anni, fermo restando, come sopra detto, il tetto massimo del 10%, che non può essere superato), il monte salari degli anni 2001 e 2003, da considerare ai fini della quantificazione delle nuove risorse da destinare alla retribuzione di risultato del segretario, era solo quello comunque ed oggettivamente risultante dai dati inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale.

Si ritiene utile anche precisare che:

- a) le risorse derivanti dall'applicazione della percentuale dello 0,5% previste dai CCNL del 7.3.2008, con decorrenza rispettivamente dal 2003 e dal 2006, vanno ad incrementare quelle destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, relative a quel periodo temporale, determinando un conseguente incremento di tale voce retributiva per tali anni, fermo restando, come sopra detto, il tetto massimo del 10%, che non può essere superato; pertanto, ove nel medesimo arco temporale di riferimento la retribuzione di risultato non sia stata comunque erogata, anche per il non raggiungimento degli obiettivi assegnati al segretario, non potrà essere corrisposta neppure l'eventuale integrazione di cui si è detto;

- b) nel caso del segretario che, negli anni 2001 e 2003, era in servizio presso altro ente, sarà quest'ultimo ad applicare, sussistendone i presupposti, la disciplina sulla integrazione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, secondo le previsioni dei CCNL del 7.3.2008, fino al momento della cessazione dell'incarico presso lo stesso;
- c) il vostro ente applicherà, invece, la medesima disciplina, sempre nel rispetto dei presupposti previsti, nei confronti del segretario che nel periodo temporale di cui alla precedente lett. b) era incaricato presso lo stesso;
- d) gli artt. 5 e 4 dei CCNL del 7.3.2008 hanno incrementato, nei limiti ivi previsti, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato; non trattandosi di un aumento retributivo di carattere soggettivo e personale, ove per la presenza delle condizioni legittimanti, è stato implementato il valore di tale voce retributiva, secondo le scadenze temporali stabilite dalla disciplina contrattuale, le relative risorse restano comunque a disposizione dell'ente, sempre per il finanziamento della retribuzione di risultato del segretario, anche nel caso in cui vi sia un avvicendamento dello stesso nel corso dell'anno;
- e) nel caso (come quello in esame) in cui il segretario abbia prestato servizio solo per i primi tre mesi dell'anno, la retribuzione di risultato sarà dovuta solo sulla base di una valutazione positiva dell'effettivo apporto partecipativo del segretario, nell'ambito dell'arco temporale di riferimento, al raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati.

CCNL del 14.12.2010 e dell'1.3.2011

I suddetti CCNL non hanno disposto alcun intervento per l'incremento della retribuzione di risultato del segretario comunale. Pertanto, questa continua ad essere erogata secondo la disciplina generale dell'art.42 del CCNL del 16.5.2001, nel rispetto della misura massima ivi prevista del 10% del monte salari del segretario nell'anno di riferimento.

La nozione di "monte salari", ampiamente diffusa nell'esperienza applicativa di tutti i comparti di contrattazione collettiva, come base di calcolo per la definizione delle risorse finanziarie disponibili per i rinnovi contrattuali, come sopra accennato, ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, determinate sulla base dei dati inviati da ciascun ente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 165/2001, in sede di rilevazione dei dati per il conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno.

Tali somme sono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'ente e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc.). Come evidenziato espressamente nella Dichiarazione congiunta n.1 allegata al CCNL del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell'11.4.2008, sono esclusi, altresì, gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, ove corrisposti nell'anno di riferimento. Tale indicazione, anche se espressa con riferimento al CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali, non può non trovare applicazione anche con riferimento al CCNL dei segretari, data, come detto, l'unicità della nozione di monte salari nell'ambito del lavoro pubblico.

I CCNL dei segretari comunali e provinciali del 14.12.2010 e dell'1.3.2011, in relazione agli incrementi stipendiali stabiliti con riferimento alle diverse scadenze ivi considerate, attraverso il chiaro ed espresso riferimento solo al monte salari per il 2005 e per il 2007 ed in mancanza di una espressa indicazione di segno contrario, non prevedono e non legittimano alcuna operazione di ricalcolo del monte salari, per tenere conto anche degli incrementi stipendiali corrisposti con decorrenza dall'1.7.2006, dall'1.2.2007, dall'1.7.2008, dall'1.1.2009 e dal 31.12.2009 nonché degli eventuali effetti di ricaduta di tali incrementi su altre voci retributive.

Ad ulteriore sostegno di tale opzione si evidenzia anche che, secondo le regole generali, gli oneri di una tale operazione, avrebbero dovuto trovare una adeguata copertura finanziaria nelle risorse messe a disposizione per il rinnovo contrattuale, per i quali, invece, manca ogni previsione nella relazione tecnico finanziaria al CCNL, per la certificazione della Corte dei Conti.

Questa ricostruzione porta ad escludere, pertanto, in modo assoluto, ogni possibilità di procedere ad una rideterminazione dell'ammontare della retribuzione di risultato già a suo tempo corrisposto al segretario, con riferimento a ciascuno degli anni ricompresi nei bienni interessati dal rinnovo contrattuale.

Il ricalcolo del monte salari sarà possibile solo con riferimento all'anno 2011, a seguito dell'applicazione a regime delle previsioni dei CCNL del 14.12.2010 e dell'1.3.2011, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario relativa a tale anno.

Si coglie l'occasione per ricordare che:

- 1) il segretario non è titolare di un autonomo e preciso diritto alla percezione dell'indennità di risultato e che questa, comunque, non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato;
- 2) l'art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione dell'indennità di risultato può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:
 - a) preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale;
 - b) valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
 - c) poiché si tratta di un emolumento da corrispondere solo a seguito della positiva verifica e certificazione del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati al segretario, è possibile anche l'eventuale riduzione della retribuzione di risultato allo stesso riconosciuta, in presenza di una valutazione dei risultati parzialmente negativa;

3) pertanto, la mancanza dei presupposti indicati al punto 2) non consente in alcun modo l'erogazione della retribuzione di risultato al segretario. Come specificato dal citato art.42 del CCNL del 16.5.2001, in tale ambito di valutazione, non si deve tenere conto degli obiettivi e dei risultati attinenti all'incarico di direttore generale.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Dott. Rosario Soleperto

